

(N. 1109)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1960

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, portante modificazioni alle aliquote di tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079

ONGREVOLI SENATORI. — I contratti di Borsa sono attualmente assoggettati al trattamento tributario stabilito dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e dalla legge 10 novembre 1954, n. 1079, con aliquote di tassa graduate — per scaglioni — in relazione alla natura, alla durata del contratto ed alle persone che sono intervenute nell'operazione.

In ordine a tali aliquote è da rilevare che con la legge 10 novembre 1954, n. 1079, venne provveduto a sostituire con due distinte nuove tabelle — allegati A e B — la preesistente tabella unica allegata al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, allo scopo di meglio differenziare il regime tributario dei contratti su titoli e valori da quello dei contratti su merci e derrate.

Senonchè, mentre per i contratti su merci e derrate vennero introdotte — con la tabella B — nuove aliquote di tassa, che sono da considerarsi adeguate al valore corrente della moneta, per quanto concerne, invece, i contratti su titoli e valori si ritenne opportuno soprassedere temporaneamente da qualsiasi adeguamento e si riportarono nella tabella allegato A, che vi provvede, le stesse

aliquote già stabilite dalla tabella unica allegata al ricordato provvedimento legislativo del 1946.

Ne consegue che, allo stato attuale, i contratti di Borsa su titoli e valori scontano un tributo che è da considerare maggiorato soltanto di circa dieci volte rispetto a quello prebellico e con una incidenza che è sempre inferiore allo 0,50 per cento per i contratti a contanti, mentre oscilla dallo 0,50 all'1 per cento per i contratti a termine e di riporto.

Di qui la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento delle aliquote in parola per rapportarle al mutato valore della moneta.

A ciò provvede il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, con il quale la tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, viene sostituita con una nuova tabella in base alla quale le tasse speciali per contratti di Borsa a contanti su titoli e valori vengono decuplicate mentre quelle per contratti di Borsa a termine e di riporto su titoli e valori vengono quintuplicate.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, portante modificazioni alle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 159 del 1° luglio 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278;

VISTA la legge 10 novembre 1954, n. 1079;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento delle aliquote delle tasse speciali sui contratti di Borsa su titoli e valori;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

La tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, concernente le tasse speciali sui contratti di Borsa su titoli e valori, è sostituita con la tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro delle finanze.

Art. 2.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma del presente decreto saranno istituiti con decreto presidenziale i valori bollati occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1960.

GRONCHI

TAMBRONI - TRABUCCHI

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI

Specificazione dei contraenti	SPECIE DEL CONTRATTO						ANNOTAZIONI	
	Contratti a contanti. Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000	Contratti a termine la cui durata non ecceda		Contratti di riporto la cui durata non ecceda		Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000		
		45 giorni	90 giorni	135 giorni	45 giorni			90 giorni
a) Conclusi direttamente fra i contraenti L.	80	100	200	300	75	150	225	Per i contratti a contanti di cui alle lettere a), b), e d) aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la tassa è ridotta a metà.
b) Conclusi fra i banchieri ed i privati L.	60	90	180	270	60	120	180	
c) Conclusi fra agenti di cambio . . . L.	10	10	20	30	10	20	30	
d) Conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 L.	50	75	150	225	40	80	120	